

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 53, COMMA 1, DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 LUGLIO 2011, N. 9, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON LA PROVINCIA DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO O PER L'ADEGUAMENTO TECNICO ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE FISICA DI ATTREZZATURE E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI AI VOLONTARI APPARTENENTI ALLE MEDESIME ORGANIZZAZIONI, E DI ATTREZZATURE E MEZZI UTILIZZATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ.

Art. 1

Oggetto del contributo e beneficiari

1. Le organizzazioni di volontariato convenzionate ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, possono chiedere contributi a copertura delle spese per l'acquisto o l'adeguamento tecnico alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute fisica di:
 - a. attrezzature e dispositivi di protezione individuale destinati ai volontari appartenenti alle organizzazioni;
 - b. attrezzature e mezzi utilizzati nello svolgimento della attività di protezione civile dai volontari appartenenti alle organizzazioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base del programma di finanziamento di cui all'articolo 3.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni erogate sulla base di altre leggi provinciali o da altri enti pubblici per le medesime finalità.
4. Non sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto o l'adeguamento tecnico di dispositivi individuali di protezione o attrezzature già finanziati nei tre anni precedenti, a meno che non sussistano motivate ragioni tecniche connesse con la modifica della normativa o dovute a documentata impossibilità di impiegare i beni in dotazione a causa di guasti.

Art. 2

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo può essere presentata dal primo al 15 novembre di ogni anno, alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione rischi della Provincia autonoma di Trento (di seguito struttura competente).
2. La domanda è presentata, avvalendosi del modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, con una delle seguenti modalità:
 - consegna diretta alla struttura competente;

- trasmissione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R. Per il rispetto dei termini fa fede la data di spedizione;
 - trasmissione con strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo: serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it;
 - trasmissione via fax.
3. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero di aderenti all'organizzazione di volontariato alla data di presentazione della domanda e il fatto di non aver chiesto e/o ottenuto altri contributi sulla base di altre leggi provinciali o da parte di altri enti pubblici per le medesime finalità.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione contenente:
- in riferimento ad ogni tipologia di figura (ruolo) di volontario, la descrizione, la quantità, la periodicità della fornitura e la spesa presunta per l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa;
 - la descrizione, la quantità, la periodicità della fornitura e la spesa presunta per l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività di protezione civile dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato convenzionate.

Art. 3

Istruttoria, approvazione del programma e concessione del contributo

1. La struttura competente cura l'istruttoria delle domande, verifica l'ammissibilità della spesa, in particolare:
 - la congruità della spesa in ragione del numero dei volontari facenti parte dell'organizzazione richiedente;
 - che l'intervento per cui è chiesto il contributo non sia stato già oggetto di finanziamento negli ultimi tre esercizi.
2. Il Dirigente della struttura competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, adotta il provvedimento di approvazione del programma di finanziamento e di concessione del contributo.
3. Il programma di finanziamento indica, con riferimento ad ogni domanda ammessa, il contributo concesso per ogni tipologia di intervento:
 - a. l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa;
 - b. l'acquisto e/o l'adeguamento tecnico alle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute fisica delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività di protezione civile dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'art.1.

4. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare la spesa ammessa, si provvederà ad una riduzione proporzionale per ogni domanda di una percentuale uguale per ogni organizzazione, definita dal rapporto tra risorse disponibili e sommatoria delle domande di contributo, intesa come il totale della spesa ammessa a contributo.

Art. 4 **Erogazione del contributo**

1. L'erogazione del contributo, compatibilmente con la disponibilità di cassa della Provincia, avverrà in due soluzioni:
 - il 70% entro 30 giorni dal provvedimento di concessione del contributo previa trasmissione degli ordinativi d'acquisto attestanti l'effettivo fabbisogno di cassa;
 - il saldo, pari al 30% del totale, entro il 28.2 (ventotto febbraio) dell'anno successivo a quello di erogazione dell'acconto previa presentazione alla struttura competente del rendiconto attestante il corretto impiego della somma concessa ai sensi del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27 Leg.
2. Se in sede di rendicontazione emergesse un'eventuale minore spesa rispetto al contributo concesso, il dirigente della struttura competente provvederà, con determinazione, alla rideterminazione del contributo riducendo lo stesso della quota pari alla minore spesa sostenuta e disporrà la revoca parziale del contributo.
3. In caso di revoca parziale del contributo, la somma erogata dovrà essere restituita con gli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione del contributo alla data della restituzione.
4. Il termine per la rendicontazione, per giustificati motivi e previa richiesta, può essere prorogato con determinazione del Dirigente della struttura competente per il periodo massimo di ulteriori 60 giorni, pena la decadenza dal contributo concesso.

Art. 6 **Decadenza dal contributo**

1. La struttura competente dispone la decadenza dei beneficiari dal contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale del 14 settembre 2007, n. 1980, nei casi di seguito indicati:
 - i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri;
 - i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa;
2. A seguito dell'adozione del provvedimento che dispone la decadenza dell'interessato dal beneficio concesso, l'amministrazione provinciale provvede al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla

normativa vigente, incrementate degli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione alla data della restituzione.